



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE**

**CAPITANERIA DI PORTO
TRIESTE**

ORDINANZA

SOSTA NON OPERATIVA DI UNITÀ NAVALI NEL PORTO DI TRIESTE

Il Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Orientale ed il Contrammiraglio (CP), Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Trieste, sottoscritti:

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e in particolare l'articolo 6, comma 4, lettera a) che conferisce alle Autorità di Sistema Portuale compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con potere di regolamentazione e ordinanza anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a tali attività;
- VISTO** il Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203 "attuazione della direttiva 2005/65/ce relativa al miglioramento della sicurezza nei porti";
- VISTO** l'art. 8, comma 3, lett. h) della citata legge 84/94, che attribuisce al Presidente il compito di amministrare le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, esercitando, sentito il Comitato di Gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione;
- VISTI** gli articoli 17, 30, da 36 a 55, 74, 81 e 84 del Codice della Navigazione e relative norme di attuazione;
- VISTO** il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (DPR 15 febbraio 1952, n.328);
- VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 572 di data 15 dicembre 2020, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;
- VISTO** l'art. 8, comma 3, lett. p) della citata legge 84/94, che attribuisce al Presidente il potere di ordinanza di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a) informando, nella prima riunione utile, il Comitato di gestione, nonché l'art. 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione che attribuisce il potere di ordinanza al Comandante del porto;
- VISTO** il DPR 28 dicembre 2000, n. 445, quale "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- VISTO** il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);
- VISTA** l'ordinanza congiunta dell'Autorità Portuale n. 10/2016 e della Capitaneria di Porto di Trieste n. 4/2016 del 1° aprile 2016, relativa all'individuazione ormeggi temporanei e provvisori dei bacini Porto Vecchio Trieste

VISTA l'ordinanza n. 43/2014 della Capitaneria di porto di Trieste, contenente il regolamento di disciplina della navigazione nella rada e nel porto di Trieste;

VISTA l'ordinanza n. 04/2021 della Capitaneria di porto di Trieste, disciplinante gli obblighi di informazione all'arrivo/partenza nel/dal porto di Trieste, in applicazione dell'art. 14-bis del D.lgs. 196/2005 che prescrive lo scambio informativo tramite PMIS2;

PRESO ATTO dell'art. 62 (Preferenze negli accosti) del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione parte marittima - per il quale il comandante del porto, nel regolare gli accosti delle navi e dei galleggianti, deve osservare di regola l'ordine di arrivo salvo che si tratti di navi addette a speciali servizi o che trasportino particolari carichi - l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 6 della Legge n. 84/1994, disciplina la gestione degli spazi di banchina del porto di Trieste in modo tale da:

- a) realizzare il miglior utilizzo della banchina pubblica;
- b) ridurre al minimo le attese delle navi in rada;
- c) migliorare la sicurezza e l'organizzazione del lavoro in banchina;
- d) sviluppare al massimo le potenzialità di traffico;

RITENUTO necessario regolamentare la sosta delle unità che ormeggiano - in sosta non operativa - nelle banchine portuali pubbliche non in concessione del Porto di Trieste, ricadenti nella giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

CONSIDERATO che tale esigenza trae origine dalla duplice necessità di prevedere un compenso per la sottrazione del bene demaniale al pubblico uso cui è destinato nonché di disincentivare la sosta di mezzi navali non operanti che riducono gli spazi disponibili per lo svolgimento di operazioni portuali e per far fronte ad eventuali emergenze;

CONSIDERATO di determinare l'indennità tenendo conto della dimensione dello specchio acqueo occupato secondo le caratteristiche dell'unità navale;

CONSIDERATO che il porto di Trieste è interessato dalla presenza di unità non operanti, anche in disarmo;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di salvaguardare la sicurezza dell'approdo e delle unità ivi ormeggiate nonché tutelare l'ambiente marino da possibili pericoli di inquinamento dovuti ad affondamenti causati da incuranza e scarsa manutenzione, disciplinare il servizio di guardiania in caso di unità in disarmo;

SU PROPOSTA del Segretario Generale,

ORDINANO

CAPO PRIMO PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente provvedimento disciplina la sosta non operativa delle seguenti tipologie di unità che hanno la necessità di utilizzare gli accosti pubblici non in concessione presenti nel porto di Trieste:

- a) navi e galleggianti di cui all'art. 136 Cod. Nav. e 302 Reg. Cod. Nav.;
- b) unità da diporto;
- c) unità da pesca.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente ordinanza, per:
 - a) sosta operativa, si intende il periodo in cui sono in corso le operazioni portuali;
 - b) sosta non operativa, si intende:
 - b.1) la condizione di sosta inoperosa che si realizza decorse 24 ore dal termine delle operazioni portuali oppure entro lo stesso termine temporale non si dia corso alle stesse pur essendo nelle condizioni di avviarle, per le seguenti tipologie di unità:
 - b.1.1) nave regolarmente armata ed equipaggiata;
 - b.1.2) chiatte ed i galleggianti; oppure
 - b.2) la condizione di unità in disarmo, a seguito di provvedimento di autorizzazione dell'Autorità marittima ai sensi dell'ordinanza della Capitaneria di Porto di Trieste n. 43/2014;
 - c) giorni indivisibili di sosta non operativa, si intendono i giorni complessivi di permanenza all'ormeggio non frazionabili, conteggiati a partire:
 - c.1) dalle ore 00:00 del giorno di arrivo, nel caso di unità in disarmo;
 - c.2) dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello in cui si completa il periodo di cui ai precedenti punti **b.1)** e **b.2)**;
 - d) lunghezza dell'unità, si intende la «lunghezza fuori tutto» (LOA);
 - e) guardiano, si intende il soggetto, appositamente indicato nel provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'Autorità marittima, che assume la responsabilità della custodia dell'unità ed è reperibile h24/7.

CAPO SECONDO

NULLA OSTA DEMANIALE MARITTIMO E ONERI DI SOSTA

Articolo 3

(nulla osta demaniale marittimo)

1. La sosta non operativa nelle banchine pubbliche non in concessione è soggetta ad espresso provvedimento di Nulla Osta demaniale marittimo rilasciato dalla Autorità di Sistema Portuale.
2. Per la finalità di cui al precedente comma 1, l'interessato produce istanza in bollo sottoscritta digitalmente, utilizzando il format in allegato 1 - che costituisce parte integrante della presente ordinanza - ed allegando la documentazione nello stesso indicata. L'istanza incompleta non viene istruita e sarà pertanto archiviata.
3. L'Autorità di Sistema portuale si riserva di subordinare il rilascio del Nulla Osta demaniale marittimo, al deposito di adeguata polizza fideiussoria a garanzia del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, lettera **b)**, dell'articolo 4 nonché a garanzia degli adempimenti prescritti nella presente ordinanza e/o disposti nell'autorizzazione, tra cui il tempestivo movimento dell'unità interessata.
4. L'Autorità di Sistema portuale, verificata la regolarità dell'istanza e la disponibilità delle banchine pubbliche non in concessione demaniale, fatte salve le esigenze operative portuali:
 - a) liquida l'importo degli oneri di cui al successivo articolo 4 comma 1 lettera **b)** e lo comunica al richiedente affinché provveda per il pagamento;

- b) rilascia il Nulla Osta demaniale marittimo per una durata non superiore a 120 giorni, e lo comunica altresì alla Capitaneria di porto.
5. L'Autorità di Sistema portuale è, in ogni caso, manlevata da ogni e qualsiasi onere e/o responsabilità comunque derivante dal rilascio del Nulla Osta di cui al precedente comma.
 6. Per qualsiasi motivo connesso alla sicurezza ed operatività della banchina di ormeggio ovvero per ogni altra necessità, il Nulla Osta di cui al precedente comma 1 può essere revocato in qualsiasi momento senza possibilità, da parte dell'armatore dell'unità interessata, di vantare richieste di risarcimento, di rimborso ovvero altre azioni nei confronti delle amministrazioni che hanno rilasciato i rispettivi provvedimenti.

Articolo 4

(Oneri di sosta non operativa)

1. Il richiedente è tenuto al pagamento dei seguenti importi a favore dell'Autorità di Sistema portuale:
 - a) per l'istruttoria dell'istanza: € 200,00 (duecento/00) per istruttoria pratica di primo rilascio ed € 100,00 (cento/00) per ogni successiva proroga;
 - b) a seguito del rilascio del Nulla Osta di cui all'articolo 3 è dovuta la:
 - b.1)** tariffa di sosta, a titolo di canone per occupazione, pari all'importo unitario di sosta moltiplicato per la lunghezza della nave e per i giorni indivisibili di sosta non operativa indicati nell'istanza, dove l'importo unitario di sosta è commisurato come di seguito indicato:
 - b.1)** dal giorno 01 al giorno 30 (compresi): € 2,50;
 - b.2)** dal giorno 31 al giorno 60 (compresi): € 5,00;
 - b.3)** dal giorno 61 al giorno 90 (compresi): € 7,50;
 - b.4)** dal giorno 91 fino a disormeggio: €10,00;
 - b.2)** tariffa aggiuntiva che l'Autorità di Sistema portuale si riserva di applicare, alle navi soggette a ISPS Code quando ormeggiano in area di security sotto la diretta responsabilità della predetta autorità, e da determinarsi di volta in volta in relazione ai costi di security da sostenere in funzione della *Declaration of Security* (DOS), sottoscritta congiuntamente al comando nave
2. La tariffa di sosta di cui al precedente comma 1, lettera **b.1)**, è soggetta all'aggiornamento annuale Istat previsto per i canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 04 L. 494/93.
3. Per il pagamento degli oneri di sosta indicati al presente articolo, il richiedente effettua il versamento a mezzo bonifico bancario presso il conto corrente Banca Nazionale del Lavoro – Gruppo BNP Paribas Intestato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Conto corrente n. 218000 Codice Swift BNLITRR Iban IT70B0100502200000000218000.
4. L'occupazione dell'ormeggio pubblico non in concessione è soggetta a fatturazione mensile, a cura dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Adriatico Orientale, fino alla data di effettiva partenza.
5. In mancanza di dichiarazione integrativa di partenza di cui all'articolo 181 Cod. Nav., nel periodo intercorrente tra la fine della sosta operativa e la presentazione, tardiva, dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 3, la tariffa di sosta è calcolata per i giorni indivisibili di sosta come determinata nel presente articolo applicando l'importo unitario di sosta massimo aumentato del 200% (duecento per cento).

6. In caso di superamento del termine autorizzato, l'unità deve obbligatoriamente liberare l'ormeggio. Nel periodo intercorrente tra la fine della sosta autorizzata e l'effettiva liberazione dell'ormeggio la tariffa di sosta è calcolata per i giorni indivisibili di sosta come determinata nel presente articolo applicando l'importo unitario di sosta massimo aumentato del 200% (duecento per cento).

Articolo 5

(Esenzioni, deroghe e franchigie)

1. Sono esentate dal pagamento degli oneri di cui all'articolo 4 le unità:
 - a) militari;
 - b) afferenti i servizi tecnico-nautici e i servizi portuali;
 - c) da pesca, di base nel porto di Trieste ai sensi del DM 27.04.2017 (G.U. s.g. n. 107/2017) del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
 - d) di Enti Pubblici che svolgono attività istituzionale;
 - e) che svolgono servizi di interesse generale;
 - f) concessionarie del servizio di trasporto pubblico marittimo locale, autorizzate alla sosta ai sensi dell'Ordinanza congiunta 10/2016 dell'Autorità di Sistema portuale e 06/2016 della Capitaneria di porto di Trieste;
 - g) natanti/imbarcazioni da diporto, non equipaggiati con personale marittimo, utilizzati a scopo ricreativo non commerciale;
 - h) la cui sosta - sebbene non operativa - sia richiesta dall'Autorità di Sistema portuale o dall'Autorità marittima per ragioni del rispettivo ufficio.
2. L'Autorità di Sistema portuale può valutare, nella misura ritenuta opportuna, franchigie ovvero tariffa di sosta in misura ridotta per quei periodi di sosta non operativa della nave determinati da eventi straordinari/eccezionali ovvero circostanze oggettive di forza maggiore, impreviste ed imprevedibili che hanno determinato la sosta forzata involontaria previa adeguata esplicazione di tali fatti/circostanze nell'istanza a cura del richiedente.
3. Qualora l'interessato, titolare di una concessione di specchio acqueo, per particolari motivate esigenze proprie richieda l'occupazione di una banchina/specchio acqueo diversa da quella detenuta in concessione, lo stesso sarà obbligato al versamento degli oneri di cui all'articolo 4 decurtati del venti per cento.

CAPO TERZO

AUTORIZZAZIONE ALL'ACCOSTO E AUTORIZZAZIONE AL DISARMO

Articolo 6

(Autorizzazione all'accosto)

1. A seguito di rilascio del Nulla Osta dell'Autorità di Sistema portuale, per le unità di cui all'articolo 2, lettera **b.1)**, l'interessato presenta all'Autorità marittima istanza di autorizzazione all'accosto che, se incompleta, non viene istruita e sarà archiviata.
2. Per le unità ricadenti nel campo di applicazione dell'ordinanza PMIS della Capitaneria di porto di Trieste, il Raccomandataro marittimo ovvero l'Utente abilitato deve presentare la domanda di accosto, attraverso il sistema PMIS 2 avendo cura di indicare nel campo "note agenzia" l'avvenuto ottenimento del Nulla Osta da parte dell'Autorità di Sistema portuale ed inserendo nel tab "allegati" copia del relativo provvedimento in formato ".pdf".
3. Per le unità non rientranti nel campo di applicazione di cui al precedente comma 2, il richiedente utilizza il format in **allegato 2** - che costituisce parte integrante della presente ordinanza - allegando la documentazione nello stesso indicata.

4. Per le chiatte ed i galleggianti privi di equipaggio dovrà comunque essere nominato un guardiano avente, oltre a quelli già previsti dal successivo articolo, anche gli obblighi e le responsabilità del guardiano di unità di cui al successivo art. 9.

Articolo 7

(Prescrizioni di sicurezza relative all'autorizzazione all'accosto)

1. Il posto di ormeggio assegnato con l'autorizzazione di cui all'articolo precedente può essere modificato, a giudizio insindacabile dell'Autorità marittima, per motivazioni connesse alla sicurezza dell'ormeggio ed operatività della relativa banchina ovvero per ogni altra necessità di pubblico interesse. Qualora l'unità non sia pronta a muovere nel tempo assegnato, si procede d'ufficio a rischio e spese dell'unità interessata.
2. Durante tutta la durata della sosta non operativa sarà cura del comandante dell'unità:
 - a) mantenere una adeguata sistemazione d'ormeggio mediante l'impiego di idonei cavi all'uopo destinati;
 - b) verificare costantemente il permanere delle buone condizioni meteo-marine e procedere senza indugio, in caso di peggioramento, al rinforzo degli ormeggi;
 - c) verificare che tutti gli impianti di bordo, particolarmente quelli antincendio, siano perfettamente funzionanti e tenuti in perfetta efficienza di funzionamento durante il periodo di sosta non operativa.
3. Durante la sosta non operativa l'unità deve mantenere l'efficienza operativa che consenta di lasciare immediatamente libero l'ormeggio, in qualsiasi momento, a seguito di comunicazione dell'Autorità marittima, anche vie brevi, in caso di urgenza, fatto salvo l'inoltro di formale provvedimento motivato anche a mezzo posta elettronica.
4. In caso di galleggiante privo di equipaggio a bordo, si applicano le prescrizioni di sicurezza di cui all'articolo 9.

Articolo 8

(Autorizzazione al disarmo)

1. A seguito di ottenimento del Nulla Osta da parte dell'Autorità di Sistema Portuale, per le unità di cui al precedente art. 2, lettera **b.2)**, l'interessato deve chiedere autorizzazione al disarmo alla Capitaneria di porto.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'interessato produce istanza in bollo sottoscritta digitalmente utilizzando il format in **allegato 3** - che costituisce parte integrante della presente ordinanza - ed allegando la documentazione nello stesso indicata. L'istanza incompleta non viene istruita e sarà pertanto archiviata.

Articolo 9

(Prescrizioni relative all'autorizzazione al disarmo)

1. L'Autorità marittima valuta l'idoneità del personale incaricato nonché, ove occorra, il numero e la qualifica occorrenti per assicurare il servizio di guardiania di cui all'art. 74 Cod. Nav.
2. Qualsiasi sostituzione di personale incaricato del servizio di guardiania deve essere preventivamente sottoposta all'approvazione dell'Autorità marittima per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza.
3. L'assenza, l'irreperibilità ovvero la rinuncia del personale addetto al servizio in questione, senza adeguata e preventiva sostituzione, comporta l'automatica invalidità dell'autorizzazione al disarmo.

4. L'armatore dell'unità in disarmo deve fornire al guardiano ed all'Autorità marittima il proprio recapito telefonico, al fine di essere prontamente reperibile.
5. Ai fini della sicurezza, il guardiano nominato ha la responsabilità di garantire gli adempimenti indicati dall'Autorità marittima nel provvedimento di autorizzazione. In ogni caso deve:
 - a) assicurare pronta reperibilità h24/7;
 - b) mantenere in perfetta efficienza gli impianti di bordo, particolarmente quelli antincendio;
 - c) svuotare le cisterne del carico nel termine disposto dall'Autorità marittima;
 - d) effettuare ronda di sicurezza, almeno giornaliera, allo scopo di:
 - d.1) prevenzione incendi;
 - d.2) mantenere puliti e asciutti la sentina ed il ponte/pagliolato dell'apparato motore;
 - d.3) verificare il buono stato del livello dei doppi fondi, delle sentine e di ogni altra cassa o deposito a scafo;
 - d.4) prevenire eventuali vie d'acqua;
 - d.5) verificare la regolare tenuta degli ormeggi nonché provvedere al loro rinforzo anche in funzione delle condizioni in atto/previste;
 - d.6) verificare che tutti gli accessi agli spazi interni dell'unità, comprese le cale, i depositi, le stive del carico, siano adeguatamente chiusi ed ogni altra precauzione ritenuta deve essere attuata al fine di impedire l'ingresso non autorizzato;
 - d.7) verificare lo stato di tutte le prese a mare e che siano adeguatamente chiuse;
 - d.8) mantenere la coperta e gli spazi esterni puliti e privi di materiale in abbandono, al fine di mitigare rischi di ignizione accidentale o di dispersione in mare;
 - e) adottare qualsiasi precauzione dettata dalla buona arte e tecnica marinaresca al fine di evitare danni tanto all'unità quanto all'infrastruttura portuale;
 - f) porre in essere ogni idonea azione finalizzata a fronteggiare un'eventuale emergenza;
 - g) manovrare tempestivamente l'unità, a richiesta - anche telefonica - dell'Autorità marittima;
 - h) garantire il tempestivo accesso alle Forze di polizia nonché ai consulenti chimici di porto, al personale tecnico dell'Organismo di classifica, al personale dei servizi tecnico-nautici, a chi abbia necessità di accedere in ragione del proprio pubblico ufficio e al personale dell'Autorità marittima ogni qualvolta da quest'ultima richiesto;
 - i) assicurare ed utilizzare idonei sistemi di accesso a bordo;
 - j) tenere ordinato il registro, predisposto a cura del guardiano in conformità all'**allegato 4** - parte integrante della presente ordinanza - vidimato dall'Autorità marittima, ed annotarvi orario/descrizione delle attività/controlli effettuati nonché le azioni intraprese ed i relativi esiti volti a risolvere eventuali criticità emerse.
6. In considerazione anche del tipo di unità, del periodo di sosta non operativa nonché di ogni altro elemento di valutazione pertinente, rimane ferma la facoltà dell'Autorità marittima di imporre, con specifico provvedimento, obblighi/prescrizioni ulteriori e/o differenti modalità di adempimento rispetto a quanto indicato al precedente comma 5.

Articolo 10

(Spostamenti di unità in disarmo)

1. Qualsiasi spostamento di unità in disarmo all'interno dello specchio acqueo portuale è soggetto a preventiva autorizzazione dell'Autorità marittima, fatta eccezione per il caso di forza maggiore che deve, comunque, essere immediatamente comunicato alla predetta Autorità.

2. Dell'inizio e del termine delle operazioni di spostamento deve essere contestualmente informata l'Autorità marittima.

Articolo 11

(Comunicazioni con l'Autorità marittima)

1. Qualsiasi comunicazione da rendere all'Autorità marittima, che abbia carattere di urgenza ovvero attenga l'accesso a bordo ovvero operazioni di movimento dell'unità, deve essere immediatamente effettuata alla Sala Operativa della citata Autorità a mezzo VHF (Ch 16 – Ch12) o tramite telefono per le unità non dotate dell'apparato radio.

CAPO QUARTO

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Articolo 12

(Disposizioni comuni, finali e transitorie)

1. La validità dell'autorizzazione all'accosto di cui all'articolo 6 ovvero dell'autorizzazione al disarmo di cui all'articolo 8 è subordinata alla validità del Nulla Osta demaniale marittimo di cui all'articolo 3.
2. L'Autorità di Sistema portuale ovvero l'Autorità marittima è, in ogni caso, manlevata da ogni e qualsiasi onere e/o responsabilità comunque derivante dal rilascio del provvedimento indicato agli articoli 3, 6 e 8.
3. Per qualsiasi motivo connesso alla sicurezza dell'ormeggio ovvero alla tutela dell'ambiente marino, i provvedimenti indicati agli articoli 3, 6 e 8 possono in qualsiasi momento, anche senza preavviso, essere revocati senza possibilità, da parte dell'unità interessata, di vantare richieste di risarcimento, di rimborso ovvero altre azioni nei confronti dell'Autorità di Sistema portuale ovvero dell'Autorità marittima.
4. Con riferimento ai provvedimenti indicati agli articoli 3, 6 e 8 l'interessato ha l'obbligo, al fine di liberare l'ormeggio occupato, di movimentare l'unità a proprie spese e nel più breve tempo possibile, in caso di:
 - a) revoca;
 - b) decorso del termine di validità;
 - c) superamento del termine autorizzato di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b).
5. A seguito di richiesta da parte dell'Autorità marittima, anche vie brevi in caso di urgenza, il comandante dell'unità ovvero il guardiano deve procedere nel più breve tempo possibile al rinforzo e/o adeguamento degli ormeggi ovvero allo spostamento dell'unità per qualsiasi necessità, secondo le indicazioni ricevute dalla suddetta autorità. In caso di inottemperanza, l'Autorità marittima procede d'ufficio a rischio e spese dell'unità interessata.
6. In caso di domanda d'accosto da parte di unità per effettuare operazioni commerciali, quest'ultima avrà la precedenza e la nave in sosta non operativa deve, se necessario e a proprie spese, spostarsi in rada o presso altro ormeggio disponibile. In caso di inottemperanza, si procede a rischio e spese dell'unità interessata.
7. In caso di impossibilità della nave a muovere con i propri propulsori, per il movimento della stessa sarà imposto - se necessario e a rischio e spese dell'unità interessata - l'impiego dei rimorchiatori portuali nel numero ritenuto adeguato.
8. Le unità in sosta non operativa conferiscono i rifiuti secondo le modalità disciplinate con provvedimento dell'Autorità competente.

9. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro (safety) e di sicurezza portuale (security), in ordine all'utilizzo del demanio (sosta temporanea), alla movimentazione delle merci pericolose, movimentazione ed uso dei mezzi portuali, nonché ogni altra disposizione non espressamente abrogata.
10. Il controllo di quanto previsto nella presente Ordinanza, viene esercitato dall'Autorità marittima e dall'Autorità di Sistema portuale effettuando ispezioni e sopralluoghi presso gli accosti impegnati per accertare che le condizioni delle unità in sosta non operativa presso le banchine pubbliche si svolgano nel rispetto dei regolamenti e delle direttive vigenti.
11. Per le finalità di cui al Capo secondo, in fase di prima applicazione l'Autorità marittima trasmette un elenco delle unità per le quali, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, risulti già rilasciata presso le banchine non in concessione l'autorizzazione al disarmo ovvero l'autorizzazione all'accosto.
12. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, i proprietari/armatori delle navi, chiatte e galleggianti che, alla data suddetta, risultino prive di espressa autorizzazione al disarmo ovvero all'accosto, presentano istanza secondo le modalità disciplinate nel presente provvedimento.

Articolo 13

(Entrata in vigore, pubblicità)

1. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva. La pubblicità è assicurata mediante affissione all'albo ed inserzione nella sezione Ordinanze del sito internet delle rispettive Autorità:
 - www.guardiacostiera.gov.it/trieste/ordinanze-e-avvisi
 - www.porto.trieste.it
2. È abrogata ogni disposizione contraria con quanto disciplinato con il presente provvedimento.
3. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente Ordinanza la cui violazione, salvo che il fatto costituisca reato, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge.

Trieste *(data della firma apposta digitalmente)*

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ
DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE
ADRIATICO ORIENTALE**

Zeno D'AGOSTINO
(firmato digitalmente)

**IL COMANDANTE DEL PORTO
DI TRIESTE**

**Contrammiraglio (CP)
Vincenzo VITALE**
(firmato digitalmente)

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico entro il termine di trenta giorni (artt. 1 e 2 DPR 1199/1971). Inoltre, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar entro il termine di sessanta giorni (artt. 29 e 41 D.lgs. 104/2010) oppure, in alternativa, avverso il provvedimento definitivo è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni (artt. 8 e 9 DPR 1199/1971).

ALLEGATO 1 (Istanza – art. 3, comma 1, dell'Ordinanza)

(Dati del richiedente)

Alla Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale - Direzione Attività Portuali - Trieste

protocollo@porto.trieste.it

pec@cert.porto.trieste.it

MARCA DA BOLLO

(in caso di
contrassegno fisico)

e, per conoscenza, **Capitaneria di Porto - Trieste**

dm.trieste@pec.mit.gov.it

tecnica.cptrieste@mit.gov.it

**SOSTA NON OPERATIVA DELL'UNITÀ
OCCUPAZIONE TEMPORANEA DELLO SPECCHIO ACQUEO / BANCHINA**

Il richiedente sottoscritto _____, nato a _____,
il _____, residente in _____ Via _____,
codice fiscale _____ in qualità di legale rappresentante della _____ (indicare il nome del
soggetto giuridico in nome e per conto del quale si presenta l'istanza) _____, con sede in _____
via _____ n. _____ P.I./C.F. _____ tel _____
cellulare _____ pec _____ rappresentante dell'unità:

Nome Unità	Luogo di iscrizione		Numero di iscrizione	Bandiera
Tipo	Numero IMO	Lunghezza fuori tutto (LOA)	Pescaggio massimo	
Armatore:			<input type="checkbox"/> prevista arrivare in data:	
<input type="checkbox"/> ancorata/prevista ancorare in rada nel punto di fonda n.:			<input type="checkbox"/> all'ormeggio n.:	
<input type="checkbox"/> banchina in concessione <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI ; se SI, indicare il concessionario:				

CHIEDE

l'autorizzazione alla temporanea occupazione dal _____ al _____ del posto di ormeggio,
sopra indicato, per il seguente motivo (si marca la casella di interesse):

disarmo; sosta inoperosa; di: nave; galleggiante; regolarmente armato; senza equipaggio
per il seguente motivo: _____;

E DICHIARA,

(Dichiarazioni sostitutive delle ordinarie certificazioni rilasciate ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445)

consapevole delle responsabilità penali cui va incontro, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. A tali effetti, l'esibizione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso e che inoltre qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dei benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:

- di corrispondere tempestivamente a codesta Autorità di Sistema portuale e di fornire la relativa evidenza documentale attestante l'avvenuto pagamento per ogni giornata indivisibile la tariffa di sosta prescritta per l'occupazione di che trattasi, ai sensi della vigente ordinanza;
- di impegnarsi a produrre la documentazione che sarà richiesta da codeste Autorità;
- di impegnarsi a provvedere a proprie cure e spese ad adottare ogni utile accorgimento atto ad evitare danni o inquinamenti nell'area occupata dalla propria unità;
- che gli impianti di bordo, particolarmente quelli antincendio, sono perfettamente funzionanti e saranno tenuti in perfetta efficienza di funzionamento durante il periodo di sosta non operativa;
- di aver svolto una valutazione dei rischi connessi al periodo richiesto con la presente istanza e di aver implementato le conseguenti misure di sicurezza più opportune/efficaci;

7. di conoscere il combinato disposto dagli artt. 74 e 84 del Codice della Navigazione e di osservare quanto previsto dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione nonché dalle ordinanze emanate dall'Autorità di Sistema portuale e della Capitaneria di porto di Trieste;
8. di conoscere e di impegnarsi ad osservare e fare osservare le disposizioni recate nella vigente Ordinanza di codeste Autorità disciplinante la sosta non operativa nonché le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione richiesto con la presente istanza;
9. di ottemperare ad ogni altra prescrizione che per motivi di sicurezza potrà essere impartita, anche per le vie brevi dal personale preposto dell'Autorità di Sistema Portuale e/o dell'Autorità marittima, fatto salvo l'inoltro di formale provvedimento motivato anche a mezzo posta elettronica;
10. di essere consapevole che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione citata comporta l'inefficacia della stessa, ferma comunque la facoltà di codeste Autorità di sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento i provvedimenti rilasciati, con comunicazione anche vie brevi, in caso di urgenza, fatto salvo l'inoltro di formale provvedimento motivato anche a mezzo posta elettronica;
11. di impegnarsi ad adempiere prontamente qualsiasi richiesta di codeste Autorità e che le stesse, in caso di inadempienza, hanno facoltà di procedere d'ufficio a rischio e spese dell'unità interessata;
12. di manlevare espressamente codeste Autorità da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del provvedimento di autorizzazione anche quando riconducibili all'occupazione dello specchio acqueo e del posto di ormeggio a banchina ed anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni impartite;
13. altro: _____

14. di autorizzare, ai sensi delle leggi sulla privacy, il trattamento, anche in modalità informatica, di tutti i dati indicati nella presente istanza al fine di tutelare l'ambiente marino, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.
15. Allegati prescritti (*si marca la casella di interesse*):
 - polizza assicurativa fideiussoria a copertura delle spese per l'eventuale recupero dell'imbarcazione qualora affondasse all'interno del Porto di Trieste con l'appendice di rinuncia alla rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti dell'Autorità di Sistema portuale di Trieste;
 - planimetria in scala adeguata alla rappresentazione grafica delle aree demaniali marittime o di uso portuale, richieste in temporaneo utilizzo, con l'individuazione di ogni singola occupazione;
 - ricevuta giustificativa di avvenuto pagamento all'Autorità di Sistema Portuale degli oneri per l'istruttoria della pratica di primo rilascio o proroga di cui all'articolo 4, comma 1 lettera **a**), dell'ordinanza;
 - copia fotostatica documento di identità del firmatario in corso di validità;
 - altro _____.

Trieste, _____

Il richiedente: _____
(firmato digitalmente)

(Dati del richiedente)

Alla

Capitaneria di Porto - Trieste
dm.trieste@pec.mit.gov.it
tecnica.cptrieste@mit.gov.it

MARCA DA BOLLO
 (in caso di
 contrassegno fisico)

AUTORIZZAZIONE ALL'ACCOSTO PER SOSTA NON OPERATIVA
FORM DA UTILIZZARE IN CASO DI UNITÀ NON SOGGETTA ALL'ORDINANZA 04/2021 (SISTEMA PMIS)

Il sottoscritto _____, nato a _____
 il _____, residente in _____ Via _____,
 codice fiscale _____ in qualità di (*depenare la voce non pertinente*) Comandante
 della nave/Raccomandatario marittimo che agisce in nome per conto del Comandante della nave/Legale
 rappresentante della società Armatrice dell'unità:

Nome Unità	Luogo di iscrizione	Numero di iscrizione	Bandiera
Tipo	Numero IMO	Call Sign	T.S.L. / G.T.
Lunghezza fuori tutto (LOA)	Larghezza massima	Pescaggio massimo	N. Equipaggio
Armatore/Noleggiatore:			
Porto di provenienza:		Data e ora partenza:	
Prossimo porto:		Data e ora arrivo:	
<input type="checkbox"/> prevista arrivare in porto in data:			
<input type="checkbox"/> ancorata/prevista ancorare in rada nel punto di fonda n.:			
<input type="checkbox"/> attualmente in sosta presso l'ormeggio n.:			

CHIEDE

l'autorizzazione all'accosto presso l'ormeggio n. _____ nel periodo dal _____ al _____
 per sosta non operativa dell'unità sopra meglio identificata;

E DICHIARA**(Dichiarazioni sostitutive delle ordinarie certificazioni rilasciate ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445)**

- di aver già ottenuto dalla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone il *Nulla Osta* demaniale marittimo (prot. n. _____ in data _____) per l'ormeggio richiesto;
- che l'unità è in possesso di tutti i certificati previsti dalla normativa nazionale ed internazionale applicabile;
- che durante il periodo richiesto sono osservate le prescrizioni di sicurezza di cui all'articolo 7 dell'ordinanza;
- di conoscere il combinato disposto dagli artt. 74 e 84 del Codice della Navigazione e di osservare quanto previsto dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione nonché dalle ordinanze emanate dall'Autorità di Sistema portuale e della Capitaneria di porto di Trieste;
- di conoscere e di impegnarsi ad osservare e fare osservare le disposizioni recate nella vigente Ordinanza di codesta Autorità disciplinante la sosta non operativa;
- di ottemperare ad ogni altra prescrizione che per motivi di sicurezza potrà essere impartita, anche per le vie brevi dall'Autorità marittima, fatto salvo l'inoltro di formale provvedimento motivato anche a mezzo posta elettronica;
- di aver svolto una valutazione dei rischi connessi alla sosta inoperosa richiesta con la presente istanza e di aver implementato le conseguenti misure di sicurezza più opportune/efficaci;
- di essere consapevole che l'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la sosta delle unità nel porto di Trieste comporta l'inefficacia della stessa, ferma la facoltà comunque dell'Autorità marittima di sospendere, revocare o annullare l'autorizzazione stessa in qualsiasi momento, con comunicazione anche vie brevi, in caso di urgenza, fatto salvo l'inoltro di formale provvedimento motivato anche a mezzo posta elettronica;

9. di manlevare espressamente l'Autorità marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del provvedimento di autorizzazione anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni impartite;
10. di impegnarsi ad adempiere prontamente qualsiasi richiesta di codesta Autorità e che le stesse, in caso di inadempienza, hanno facoltà di procedere d'ufficio a rischio e spese dell'unità interessata;
11. che la seguente aliquota di equipaggio rimane a bordo ovvero è disponibile per qualsiasi necessità durante il periodo richiesto:

(nominativo)	(matricola, uff. iscr., estremi passaporto per personale straniero)	(qualifica di bordo)

12. di nominare quale **responsabile h24/7 dell'unità** la persona sotto indicata la quale, con la firma per accettazione, autorizza, ai sensi delle leggi sulla privacy, il trattamento, anche in modalità informatica, di tutti i dati indicati nella presente istanza al fine di tutelare l'ambiente marino, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare:

NOMINATIVO		NATO A	IN DATA
RESIDENTE A	IN VIA		C.F.
CELLULARE	E-MAIL	ALTRO RECAPITO	
firma (per accettazione) del responsabile h24/7 del servizio di guardiania:			

Nota: per l'unità con equipaggio a bordo, la sopra riportata tabella deve essere compilata con i recapiti del comandante ovvero del più alto in grado.

13. altro: _____;
14. di autorizzare, ai sensi delle leggi sulla privacy, il trattamento, anche in modalità informatica, di tutti i dati indicati nella presente istanza al fine di tutelare l'ambiente marino, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.
15. Allegati prescritti:
- ship particulars e certificato di Classe;
 - lista certificazioni di sicurezza dell'unità con evidenza data di scadenza;
 - copia lista equipaggio vidimata dal Comandante di bordo;
 - tabella minima di sicurezza (Minimum Safe Manning) dell'unità;
 - copia fotostatica documento di identità del firmatario in corso di validità;
 - altro _____.

Trieste, _____ Il richiedente: _____
(firmato digitalmente)

 CAPITANERIA DI PORTO TRIESTE	
Vista la vigente Ordinanza: "SOSTA NON OPERATIVA DI UNITÀ NAVALI NEL PORTO DI TRIESTE"	
AUTORIZZA	
l'accosto dell'unità sopra identificata presso l'ormeggio individuato	d'ordine
MARCA DA BOLLO (in caso di contrassegno fisico)	_____ (firmato digitalmente)

(Dati del richiedente)

Alla

MARCA DA BOLLO
(in caso di
contrassegno fisico)

Capitaneria di Porto - Trieste
dm.trieste@pec.mit.gov.it
tecnica.cptrieste@mit.gov.it

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL DISARMO PRESSO BANCHINA PUBBLICA

Il sottoscritto _____, nato a _____
il _____, residente in _____ Via _____,
codice fiscale _____ in qualità di (*depennare la voce non pertinente*) Comandante
della nave/Raccomandatario marittimo che agisce in nome per conto del Comandante della nave/Legale
rappresentante della società Armatrice dell’unità:

Nome Unità	Luogo di iscrizione	Numero di iscrizione	Bandiera
Tipo	Numero IMO	Call Sign	T.S.L. / G.T.
Lunghezza fuori tutto (LOA)	Larghezza massima	Pescaggio massimo	N. Equipaggio
Armatore/Noleggiatore:			
Porto di provenienza:		Data e ora partenza:	
Prossimo porto:		Data e ora arrivo:	
<input type="checkbox"/> prevista arrivare in porto in data:			
<input type="checkbox"/> ancorata/prevista ancorare in rada nel punto di fonda n.:			
<input type="checkbox"/> attualmente in sosta presso l’ormeggio n.:			

CHIEDE

l’autorizzazione al disarmo dell’unità sopra identificata presso l’ormeggio n. _____ nel periodo dal
_____ al _____;

E DICHIARA**(Dichiarazioni sostitutive delle ordinarie certificazioni rilasciate ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445)**

- di aver già ottenuto dalla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone il *Nulla Osta* demaniale marittimo (prot. n. _____ in data _____) per l’ormeggio richiesto;
- che l’unità è in possesso di tutti i certificati previsti dalla normativa nazionale ed internazionale applicabile;
- che durante il periodo richiesto sono osservate le prescrizioni di sicurezza di cui all’articolo 9 dell’ordinanza;
- di conoscere il combinato disposto dagli artt. 74 e 84 del Codice della Navigazione e di osservare quanto previsto dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione nonché dalle ordinanze emanate dall’Autorità di Sistema portuale e della Capitaneria di porto di Trieste;
- di conoscere e di impegnarsi ad osservare e fare osservare le disposizioni recate nella vigente Ordinanza di codesta Autorità disciplinante la sosta non operativa nonché le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione ad hoc laddove rilasciato dall’Autorità marittima;
- di ottemperare ad ogni altra prescrizione che per motivi di sicurezza potrà essere impartita, anche per le vie brevi dall’Autorità marittima, fatto salvo l’inoltro di formale provvedimento motivato anche a mezzo posta elettronica;
- di aver svolto una valutazione dei rischi connessi alla sosta inoperosa richiesta con la presente istanza e di aver implementato le conseguenti misure di sicurezza più opportune/efficaci;
- di essere consapevole che l’inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la sosta delle unità nel porto di Trieste comporta l’inefficacia della stessa, ferma la facoltà comunque dell’Autorità marittima di sospendere, revocare o annullare l’autorizzazione stessa in qualsiasi momento, con comunicazione anche vie brevi, in caso di urgenza, fatto salvo l’inoltro di formale provvedimento motivato anche a mezzo posta elettronica;

9. di manlevare espressamente l'Autorità marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del provvedimento di autorizzazione anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni impartite;
10. di impegnarsi ad adempiere prontamente qualsiasi richiesta di codesta Autorità e che le stesse, in caso di inadempimento, hanno facoltà di procedere d'ufficio a rischio e spese dell'unità interessata;
11. che la seguente aliquota di equipaggio rimane a bordo ovvero è disponibile per qualsiasi necessità durante il periodo richiesto:

(nominativo)	(matricola, uff. iscr., estremi passaporto per personale straniero)	(qualifica di bordo)

12. di nominare quale **responsabile h24/7 del servizio di guardiania** la persona sotto indicata la quale, con la firma per accettazione, autorizza, ai sensi delle leggi sulla privacy, il trattamento, anche in modalità informatica, di tutti i dati indicati nella presente istanza al fine di tutelare l'ambiente marino, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare:

NOMINATIVO		NATO A	IN DATA
RESIDENTE A	IN VIA		C.F.
CELLULARE	E-MAIL	ALTRO RECAPITO	
firma (per accettazione) del responsabile h24/7 del servizio di guardiania:			

Nota: per l'unità con equipaggio a bordo, la sopra riportata tabella deve essere compilata con i recapiti del comandante ovvero del più alto in grado.

13. altro: _____;
14. di autorizzare, ai sensi delle leggi sulla privacy, il trattamento, anche in modalità informatica, di tutti i dati indicati nella presente istanza al fine di tutelare l'ambiente marino, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.
15. Allegati prescritti:
- ship particulars e certificato di Classe;
 - lista certificazioni di sicurezza dell'unità con evidenza data di scadenza;
 - copia fotostatica documento di identità del firmatario in corso di validità;
 - altro _____.

Trieste, _____

Il richiedente: _____
(firmato digitalmente)

 CAPITANERIA DI PORTO TRIESTE	
Vista la vigente Ordinanza: "SOSTA NON OPERATIVA DI UNITÀ NAVALI NEL PORTO DI TRIESTE"	
AUTORIZZA	
l'accosto dell'unità sopra identificata presso l'ormeggio individuato	
MARCA DA BOLLO (in caso di contrassegno fisico)	d'ordine

(firmato digitalmente)	

DATA	ORARIO	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	ESITO/AZIONI INTRAPRESE

DATA	ORARIO	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	ESITO/AZIONI INTRAPRESE

DATA	ORARIO	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	ESITO/AZIONI INTRAPRESE

pagina 4 di 4

CAPITANERIA DI PORTO TRIESTE

Il presente registro si compone di n. 4 (quattro) pagine vidimate e siglate dal sottoscritto. -

Trieste, _

(timbro tondo)

firmato: _____
(grado, cognome e nome)